



# CITTÀ DI POTENZA

N. 98/2020 REGISTRO PROVVEDIMENTI SINDACALI

## PRESCRIZIONI PER INCONTRO DI CALCIO "POTENZA-TERAMO" DEL 21/10/2020

### IL SINDACO

#### **PREMESSO**

che è prevista la disputa, nello stadio A.Viviani di questa città, dell'incontro di calcio "POTENZA-TERAMO" valevole per il Campionato Lega Pro girone C, a partire dalle ore 18:30 del 21 ottobre p.v.;

#### **CONSIDERATO**

che, nell'area antistante l'ingresso dello stadio A Viviani, è ubicato l'ingresso di un esercizio commerciale al dettaglio di piante e fiori, le cui merci esposte e l'utenza possono interferire con l'ingresso del pubblico nello stadio;

#### **ACQUISITO**

per le vie brevi, il Verbale del Gruppo Operativo Sicurezza per lo stadio "A.Viviani" di Potenza del 19 ottobre us., che di seguito si riporta in stralcio "*la Polizia Locale..... per il tramite degli uffici competenti assicurerà la non apertura del fioraio atteso che sarà interessato l'ingresso dei distinti*";

#### **RITENUTO**

opportuno, pertanto, con il presente provvedimento, disporre, per motivi di sicurezza, per il giorno 21 ottobre 2020, in occasione dell'incontro di calcio "POTENZA-TERAMO", la chiusura al pubblico dell'esercizio commerciale, con ingresso antistante lo stadio Viviani, dalle ore 15:00, e sino alle ore 21:00, con l'obbligo di sgomberare l'area antistante l'esercizio entro la stessa ora;

**VISTO** il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1831, n. 773;

**VISTO** il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTA** la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm. ed ii.

**VISTO** lo Statuto Comunale;

### ORDINA

per i motivi specificati in premessa,

- è fatto obbligo al titolare dell'esercizio di commercio al dettaglio di piante e fiori, con ingresso nell'area antistante lo stadio A.Viviani, in occasione dell'incontro di calcio "POTENZA-TERAMO", di provvedere alla chiusura al pubblico del predetto esercizio entro le ore 15,00 di mercoledì 21 ottobre 2020 e sino alle ore 21,00 dello stesso giorno, con l'obbligo di sgomberare l'area antistante l'ingresso del medesimo entro la stessa ora;

Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione dell'art. 650 del c.p., fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di settore.

Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore ad € 25,00 e non superiore ad €

500,00, applicata con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm. ed ii. ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

### DISPONE

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, ha carattere provvisorio.

Il presente provvedimento è trasmesso via P.E.C. alla QUESTURA di POTENZA e tramite posta interna alle UU.DD." ASSETTO DEL TERRITORIO-Ufficio Suap Attività Produttive", "POLIZIA LOCALE", "SERVIZIO ISTITUZIONALI -URP e Ufficio STAMPA".


L'U.D. POLIZIA LOCALE è incaricata dell'attività di controllo e vigilanza;

L'Ufficio Suap Attività Produttive dell'U.D. ASSETTO DEL TERRITORIO è incaricato di notificare il presente provvedimento via p.e.c. al commerciante su area privata con ingresso nell'area antistante lo stadio A, Viviani.

Agli Agenti della Forza Pubblica ed a chiunque spetti, è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

*Dalla Residenza Municipale, 20 ottobre 2020*

*Pratica istruita dalla P.O. Att. Produttive  
dott.ssa Maria Teresa Laraià*



*IL SINDACO*  
*(MARIO GUARENTE)*